

Commento avv.to Basilisco del collegio autore del ricorso Milano

il Tribunale amministrativo ha in parte rigettato e in parte accolto il ricorso, giudicando fondate solo alcune delle censure che avevamo proposto.

In particolare, è stata fatta salva l'impostazione complessiva del "buono scuola": sulla base dell'idea che "la pluralità dell'offerta formativa è tale solo se i destinatari sono realmente posti nella condizione di accedere ai percorsi scolastici offerti dalle scuole private perché solo così si tutela la libertà di scelta e si assicura la pari opportunità di accesso ai percorsi offerti dalle scuole non statali", la sentenza ha ritenuto legittimo attribuire un contributo ai soli studenti delle scuole private i quali "attraverso tale beneficio possono concretamente scegliere se seguire un percorso formativo presso una scuola statale o presso una scuola pubblica [ma qui c'è un evidente errore di battitura, il redattore intendeva "privata"]".

Il collegio ha quindi ritenuto che la misura fosse diretta a "sostenere l'accesso alle scuole private da parte degli studenti meno abbienti" e che non avesse alcuna finalità "di diretto o indiretto finanziamento delle scuole paritarie".

Inoltre, ha ritenuto legittima la previsione, per l'attribuzione del "buono scuola", di un indicatore reddituale diverso dall'indice ISEE (questo punto, però, è già stato superato dalla Regione Lombardia, che per il "buono scuola" 2014/2015 – per cui abbiamo presentato il secondo ricorso – ha adottato per tutti l'indicatore ISEE).

Infine, ha giudicato manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità della legge regionale n. 19 del 2007, osservando che questa "non effettua alcuna scelta rigida in argomento" ma rinvia all'attuazione della Giunta, la quale ha appunto adottato i provvedimenti che avevamo impugnato e che invece il TAR ha ritenuto legittimi.

E' evidente che questa parte della sentenza non ci lascia soddisfatti e che anzi risulta criticabile sotto più profili. Tra i tanti, basti indicarne uno: nell'elencare i principi fondamentali che la Regione è chiamata a seguire, il giudice amministrativo cita le norme generali sull'istruzione, i livelli essenziali delle prestazioni, l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la centralità della persona, la funzione educativa della famiglia, la libertà di scelta, le pari opportunità di accesso ai percorsi, la libertà d'insegnamento, la valorizzazione delle professioni educative, la parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

In questo lungo elenco spicca l'assenza del principio fondamentale su cui il ricorso era basato: il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost..

Ci auguriamo quindi che, in caso di appello, il Consiglio di Stato ne tenga conto, per giungere su queste questioni a una soluzione differente.

La sentenza del TAR però, come dicevo, ha anche accolto la censura che riguardava il diverso trattamento dei meno abbienti. La dote scuola prevedeva infatti due diverse provvidenze, una chiamata "sostegno al reddito" destinata agli studenti delle scuole statali, l'altra chiamata "integrazione al reddito" e rivolta agli allievi delle scuole private.

I due contributi erano uguali per quanto riguardava i presupposti (la titolarità di un reddito ISEE inferiore a circa 15.000 euro), l'adozione dell'indicatore ISEE e le fasce di reddito, ma divergevano in maniera profonda per quanto riguardava l'ammontare del contributo: quello destinato agli studenti delle scuole statali andava da 60 a 290 euro, mentre quello previsto per gli allievi delle scuole private andava da 400 a 950 euro (e questi avevano anche il buono scuola).

In altre parole, a parità di condizioni di reddito, lo studente indigente riceveva un contributo diverso a seconda del tipo di scuola (statale o privata) che frequentava.

Il TAR ha finalmente sancito che "si tratta di una diversità di trattamento ingiustificata sia sul piano funzionale, sia sul piano dello stato di bisogno economico da fronteggiare" e ha quindi annullato gli atti impugnati "nella parte in cui prevedono, a parità di fascia ISEE di appartenenza, l'erogazione a titolo di sostegno al reddito di buoni di valore inferiore rispetto a quelli erogabili a titolo di integrazione al reddito".

Si tratta di un'importante riconoscimento del carattere discriminatorio del sistema della dote scuola, com'era stato configurato per l'anno scolastico 2013/2014.

Certo, la Regione ha già provveduto per l'anno scolastico 2014/2015 a eliminare questa discriminazione ingiustificata.

Tuttavia la sentenza è importante, perché comporta il riconoscimento del diritto a un maggior contributo sull'anno passato agli studenti delle scuole statali con indice ISEE inferiore a 15.458 euro.

Pertanto, in conclusione, questa sentenza può essere letta come un primo passo verso il riconoscimento del contrasto tra il sistema dote della Regione Lombardia e la configurazione costituzionale del diritto all'istruzione.